

FIGURE PROFESSIONALI

Datore di Lavoro (DDL). È il responsabile della sicurezza in azienda. Sa integrare in modo organico: tecniche, organizzazione del lavoro, condizioni di lavoro e fattori ambientali. Osserva le misure generali volte a garantire l'integrità fisica dei lavoratori, secondo l'esperienza, le tecniche e le particolarità del lavoro. Gli *adempimenti* del DDL, che *non possono essere oggetto di delega*, sono i seguenti.

- Valutare i rischi dell'attività dell'azienda.
- Elaborare, custodire e aggiornare un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro, specificando i criteri adottati per la valutazione; b) l'individuazione delle misure preventive e protettive e dei DPI, conseguenti alla valutazione; c) il programma delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. I DDL delle aziende familiari e di quelle che occupano fino a dieci addetti (a eccezione delle aziende indicate della nota 1 dell'allegato 1), è tenuto ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi a essa collegati. Il DDL può avvalersi della collaborazione di *dirigenti* e di *preposti* per adempiere ad altri obblighi, indicati nell'art. 4 del decreto 626/94. La delega a un collaboratore, da parte del datore di lavoro, potrà consentire al DDL l'esonero delle responsabilità penali per eventuali trasgressioni del collaboratore, *solo se il delegato tecnicamente capace, sarà dotato di piena autonomia decisionale e di spesa.*

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). È designato dal DDL per individuare i fattori di rischio, e predisporre le misure di prevenzione e protezione. Coordina il servizio di prevenzione e protezione (SPP), che è l'insieme di persone, sistemi e mezzi, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda. Il RSPP può avvalersi del supporto tecnico di strutture esterne. Deve: a) individuare e valutare i rischi; b) elaborare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; c) elaborare procedure di sicurezza; d) proporre programmi formativi ed informativi per i lavoratori; e) partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi.

Medico competente (MC). È il medico che, in possesso dei requisiti indicati: a) collabora alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori; b) effettua gli accertamenti sanitari; c) esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica; d) collabora alla formazione e informazione dei lavoratori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Rappresenta i lavoratori per gli aspetti inerenti sicurezza ed è presente in tutte le aziende o unità produttive (per le piccolissime aziende viene eletto il RLS di settore). Viene consultato in merito alla valutazione del rischio, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, alle designazioni degli addetti al SPP e alla gestione delle emergenze. È il referente per le informazioni provenienti direttamente dai lavoratori su eventuali fonti di rischio e pericoli non considerati nella valutazione dei rischi e di cui deve mettere a conoscenza il RSPP e il DDL.

Lavoratore. Deve adoperarsi in prima persona per garantire la propria e l'altrui sicurezza: a) elegge il RLS, b) agisce in conformità alle istruzioni ricevute e ai mezzi messi a disposizione dal DDL, c) utilizza in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, d) segnala eventuali anomalie di funzionamento e situazioni di pericolo, e) si sottopone agli accertamenti sanitari previsti.

